



Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 10 marzo 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 giugno 2012¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. all'acquisto di petrolio e prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 24 settembre 2011;
- b. all'acquisto e al trasporto di prodotti petroliferi finalizzati a:
 1. fornire aiuto umanitario e sostegno alla popolazione civile in Siria per il tramite di servizi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine contributi federali,
 2. svolgere le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e adempiere missioni ufficiali della Confederazione.

Art. 10 cpv. 2

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, tali averi e risorse economiche. Il divieto non si applica all'acquisto e al trasporto di prodotti petroliferi per gli scopi di cui all'articolo 3 capoverso 3 lettera b.

¹ RS 946.231.172.7

II

La presente ordinanza entra in vigore il 10 marzo 2017 alle ore 18.00².

10 marzo 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).